

PROPOSTA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA
PESCA (AMAP)

E

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE – Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali (UNIVPM-D3A)

Collaborazione per la realizzazione di attività progettuali presso le
strutture vivaistiche AMAP

L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (di seguito AMAP), con C.F. e Partita IVA: 01491360424, con sede in Osimo, via Edison 2, rappresentata dal presidente del C.d.A., Avv. Marco Rotoni, domiciliato per la carica presso la sede dell'agenzia

Pec: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

E

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche, codice fiscale e P.Iva: 00382520427, con sede in Ancona, via Brecce Bianche, di seguito denominato "D3A", rappresentato dal Prof. Davide Neri nato a Cesena (FC) IL 20/07/1961, domiciliato per la carica presso la sede, in qualità di direttore D3A

Pec: direttore.d3a@pec.univpm.it

PREMESSO

- Che lo studio delle specie forestali native costituisce un elemento chiave per la tutela degli ecosistemi alla luce dei cambiamenti climatici;
- Che la biodiversità forestale costituisce un patrimonio unico meritevole di adeguati percorsi di promozione e valorizzazione;
- Che la conservazione ed il ripristino della biodiversità forestale costituiscono uno degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030;
- Che la Strategia Forestale Nazionale (SFN), approvata dall'ex-MIPAAF di concerto con il MIC, il MITE ed il MISE e d'intesa con la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (D. Lg. 3 aprile 2018, n. 34 - TUFF), evidenzia l'importanza dell'attività vivaistica forestale per poter disporre di materiale di propagazione certificato da impiegare nell'incremento della superficie forestale e nel miglioramento qualitativo del patrimonio forestale

- Che l'Azione chiave 8 del Piano Forestale Regionale prevede interventi di afforestazione, riforestazione ed agroforestazione, per la produzione di legno fuori foresta, per la difesa del suolo, la tutela delle acque e per lo sviluppo di altre produzioni (tartufi, castagne, nocciole, altri frutti forestali, miele, ecc.).
- Che con legge regionale 11 del 2022 è stata istituita l'AMAP quale Ente pubblico non economico deputato ad essere lo strumento operativo tra il mondo della ricerca e quello produttivo;
- Che ai sensi della L.R. 06/2005 all'AMAP (ancorché ASSAM) è affidata la gestione dei vivai regionali;
- Che AMAP svolge attività di censimento, valorizzazione, conservazione in situ ed ex situ del patrimonio forestale regionale;
- Che il D3A offre un percorso di formazione completa (triennale e magistrale) in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali;
- Che il D3A ed in particolare l'area Sistemi Forestali collabora sistematicamente dal 2019 con AMAP (prima ASSAM) in attività di ricerca nel settore della biodiversità agraria e forestale e della individuazione e caratterizzazione dei boschi da seme;

Art.1- Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art.2 - Finalità

AMAP e D3A intendono stabilire il presente accordo di collaborazione al fine di realizzare attività sperimentali di germinazione di semi e coltivazione di semenzali di specie di interesse forestale.

Art.3 – Attività previste

AMAP e D3A, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, in relazione alle finalità espresse in precedenza, concordano nella realizzazione di attività progettuali in accordo con possibili allegati tecnici e subordinatamente alle risorse finanziarie disponibili, secondo i seguenti indirizzi operativi:

- Realizzazione di cassoni fuori suolo per la semina;
- Semina ed etichettatura delle specie in base alle diverse famiglie/provenienze;
- Coltivazione dei semenzali secondo il piano colturale ordinario della tecnica vivaistica forestale (scleratura, diserbo, ombreggiatura, irrigazione);
- Successivo trapianto in pieno campo di una percentuale dei semenzali secondo protocolli di progetto.

Art.4 - Ruoli e responsabilità

In merito alle attività previste ed alle finalità perseguite AMAP si impegna a:

- Allestire i cassoni presso i vivai forestali gestiti da AMAP da destinare in via esclusiva alla coltivazione dei semenzali di progetto;
- Adottare le idonee cure colturali impiegate nella prassi vivaistica e necessarie alla buona germinazione ed al successivo sviluppo dei semenzali;
- Garantire mezzi di protezione che possano ridurre il rischio di danneggiamenti da parte di mammiferi, roditori, uccelli ed altri animali selvatici;
- Mettere a disposizione il know-how multidisciplinare dell'agenzia attraverso il personale tecnico, i collaboratori, i consulenti affinché siano perseguite le attività di cui al punto 3;

Allo stesso modo D3A, si impegna a:

- Sostenere i costi e le spese vive necessarie alle operazioni di semina e coltivazione (materiali, substrati, reti, tutori e quanto altro possa rendersi necessario alla corretta realizzazione delle attività progettuali);
- Gestire gli aspetti scientifici ed il coordinamento dei progetti con gli altri soggetti interessati;
- Fornire i semi per l'impianto e la relativa etichettatura;
- Eseguire costanti monitoraggi i vivai al fine di verificare l'andamento delle sperimentazioni.

Infine entrambe le parti si impegnano congiuntamente a:

- Coinvolgere reciprocamente tecnici, studenti, ricercatori, tesisti, e qualsiasi stakeholder nelle specifiche attività progettuali e nelle attività inerenti alla biodiversità e vivaistica forestale di comune interesse;
- Promuovere iniziative di coinvolgimento della comunità al fine di diffondere l'importanza della biodiversità forestale e della vivaistica ad essa associata;
- Produrre materiali informativi, inclusi opuscoli, manifesti, contenuti digitali e pubblicizzare le attività sperimentali con differenti mezzi di comunicazione, per illustrare le iniziative progettuali e coinvolgere attivamente la comunità;

Art.5 - Oneri economici

Il presente accordo non comporta oneri finanziari diretti tra le parti. Ciascun partner si impegna tuttavia ad adempiere ai ruoli descritti nel precedente articolo.

Art.6 – Entrata in vigore e durata

La presente convenzione è valida dal 10 agosto 2024 ed è valida per i 72 mesi (6 anni) successivi.

Art.7 – Recesso

Ciascuno dei partner può recedere dal presente atto in ogni momento, previo avviso di 30 giorni, da comunicarsi alla controparte mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 8 – Foro competente

In caso di controversie o dispute derivanti dall'interpretazione, esecuzione o violazione della presente convenzione, le Parti convengono di cercare una soluzione amichevole attraverso negoziazione e consultazione reciproca. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, qualsiasi controversia sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Ancona, con esclusione di ogni altro foro, giurisdizione o procedura.

Le Parti accettano irrevocabilmente e incondizionatamente la giurisdizione dei suddetti tribunali e rinunciano a qualsiasi eccezione di incompetenza, non giurisdizione o inconvenienti di foro.

Art.9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare e aderire a tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia di protezione dei dati personali, compreso il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) se applicabile. Ogni Parte dichiara di essere responsabile del trattamento dei dati personali raccolti nel contesto della realizzazione e gestione del progetto. Le Parti convengono di adottare misure adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati personali raccolti, trattati o condivisi nel contesto della presente convenzione. Le informazioni personali saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente convenzione e non saranno divulgate a terzi senza il consenso esplicito degli interessati, a meno che ciò sia richiesto dalla legge. Le Parti concordano di informare tempestivamente e in modo trasparente gli interessati riguardo al trattamento dei loro dati personali e di rispondere prontamente a richieste di accesso, correzione o cancellazione dei dati, conformemente alle leggi applicabili sulla privacy.

Art.10 Spese contrattuali

La presente convenzione così come sottoscritta dalle parti è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione nonché ogni altro onere conseguente alla presente convenzione, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico del partner richiedente.

Letto, firmato e sottoscritto

- Per AMAP, il presidente Avv. Marco Rotoni

- Per il D3A, Prof. Davide Neri
